



Tribunale di Belluno

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Viale Fantuzzi snc- 32100 Belluno ☎ 0437947450
email: unep.tribunale.belluno@giustizia.it

ATTO DI INTIMAZIONE EX ART. 609 C.P.C.

Ad istanza di _____

assistito dall'Avv. _____ *(Parte istante)*

contro _____ *(Parte esegutata)*

PREMESSO CHE

- In data _____ veniva eseguito il rilascio dell'immobile sito in _____, via/piazza _____ in forza del seguente titolo esecutivo _____ munito di formula esecutiva in data _____;
- che, come da verbale depositato nella cancelleria esecuzioni del Tribunale di Belluno, in occasione dell'accesso, nell'immobile sono stati rinvenuti beni mobili e/o documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e/o professionale estranei all'esecuzione;
- che tali beni e/o documenti, rimasti sul posto alla chiusura del verbale di immissione in possesso del proprietario dell'immobile, in mancanza di altre indicazioni si presumono appartenenti alla parte esegutata tenuta al rilascio;

- che l'immobile oggetto del provvedimento di rilascio deve essere liberato da tali beni e/o documenti, al fine di consentire al proprietario, il pieno godimento dell'immobile oggetto del rilascio;

Premesso quanto sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, visto l'articolo 609 del codice di procedura civile,

INTIMO

Al sig. _____ nato a _____

il _____ CF/P.IVA _____

residente in _____, via _____

e, comunque, a chiunque i beni risultano appartenere, di provvedere all'asporto dei beni / documenti sopra indicati di sua proprietà, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di giorni _____ (_____) dalla notifica del presente atto e, nel contempo, lo

AVVISO

che decorso il termine fissato nell'intimazione, si potrà procedere ai sensi di legge; pertanto

- i beni privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione o quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso la parte richiedente sarà autorizzata a procedere allo smaltimento, distruzione;
- per i beni di un qualche valore economico non asportati entro il termine di cui sopra e per i quali sarebbe conveniente la vendita al fine di recuperare le spese di custodia e di asporto, nonché eventualmente anche le spese di esecuzione, sarà nominato un custode il quale provvederà a trasportare i beni in altro luogo;

- i documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati entro il termine assegnato, saranno conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'Ufficiale Giudiziario;
- in difetto di istanza e pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo dell'art. 609 c.p.c. Allo stesso modo si provvede alla scadenza del termine biennale a cura della parte istante o del custode;
- decorso il termine fissato nell'intimazione colui al quale i beni appartengono potrà, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione, presentare istanza per la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio, previa corresponsione di tutte le spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

_____ li _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

RELATA DI NOTIFICA

:

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Belluno
ho notificato copia del presente atto al sig.

residente in _____, via _____ ed ivi a
mani di _____